

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI,  
ASSOCIAZIONI E COMITATO OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE,  
TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI  
NEL TERRITORIO COMUNALE**

**(Art. 12 della L.241/1990)**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 53 DEL 30.11.2009**

**FINALITA'**

**ART. 1**

L'Amministrazione comunale di Tito al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di associazioni ed istituzioni:

- a) Istituisce il Tavolo delle Associazioni operanti nel Comune di Tito. Faranno parte di detto tavolo, previa richiesta, i presidenti o loro delegati , delle associazioni operanti nel Comune di Tito, l'assessore al ramo ed il responsabile del Servizio;  
Il Tavolo delle Associazioni ha il compito di programmare le attività e farne la giusta promozione.  
Il programma proposto dal tavolo, approvato dalla Giunta Comunale, sarà suddiviso in programma Invernale( 1° Ottobre / 31 Marzo) e programma estivo (1° Aprile / 30 Settembre ) , che sarà opportunamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione Com.le;
- b) concede contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, in favore di Enti, Associazioni, gruppi folkloristici, cooperative, Federazioni, dopolavori, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, seguendo le norme stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della L.241/1990 ed in applicazione dello Statuto Com.le;

**ART.2**

Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati privilegiando comunque le iniziative delle associazioni aderenti al tavolo, che, previo assenso dell'Amministrazione com.le, saranno realizzate con il patrocinio o il diretto coinvolgimento della stessa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

### ART.3

Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amm.ne com.le di Tito, assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1) per :

- a. Attività culturali, di studio e di ricerca, a tutti i livelli perseguite, anche con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse socio-culturale;
- b. Attività teatrali, di cineforum, di spettacolo e di danza;
- c. Attività sportive, turistiche o ricreative, svolte istituzionalmente o occasionalmente, a livello dilettantistico e come servizio per la formazione psicofisica dei giovani e per un migliore impiego del tempo libero;

### MODALITA' DEGLI INTERVENTI

#### ART. 4

Gli interventi contributivi, da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lett. a) debbono privilegiare le iniziative rivolte a :

1. studi, rilevamenti, catalogazione e conservazione dei beni culturali e monumentali cittadini purchè di pubblica utilità;
2. illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Tito;
3. illustrazione di studi su personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia locale;
4. attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico;ù
5. stampa di atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti;

#### ART. 5

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art.3 b) debbono privilegiare le iniziative rivolte a :

1. formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico;
2. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della produzione artistica e alla sua esposizione e diffusione;
3. conservare e sostenere la tradizione delle attività locali di formazine musicale nel settore bandistico e corale;

## ART. 6

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività i cui all'art.3 lett. c) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. manifestazioni sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di rilievo internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale, di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
2. partecipazione a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
3. sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore (atleti, giudici, arbitri ecc) sia per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;

## TIPI DI CONTRIBUTO

### ART.7

L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a. patrocinio;
- b. uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, o approntamento di strutture occasionali;
- c. contributi in denaro;

## PATROCINIO

### ART. 8

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale;

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 689, la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale;

## **ISTANZA E PROVVEDIMENTI**

### **ART. 9**

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;

L'ufficio dovrà concludere la istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante. Il provvedimento autorizzativo sarà emanato, con delibera di Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente;

## **MANIFESTI ED INVITI**

### **ART. 10**

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e inviti connessi all'iniziativa, oltre, eventualmente, alle spese di spedizione degli stessi, con provvedimento della Giunta Comunale, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e quel che programmato abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, educativo-scolastico, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale;

## **USO DI STRUTTURE**

### **ART. 11**

Il comune potrà concedere, a soggetti la cui attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari e/o l'approntamento di strutture occasionali, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento. Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature;

## CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

### ART. 12

Il Comune può concedere, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, purchè non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo per la comunità locale. Le istanze progettuali dei soggetti facenti parte al Tavolo delle associazioni art. 1 devono pervenire , sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre il 31 Gennaio per la programmazione estiva, e entro il 30 Giugno per la programmazione invernale, di ogni anno e corredate da : relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; piano finanziario delle entrate e delle uscite; dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare; numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente.

Per le associazioni non facenti parte del tavolo il termine per la presentazione del programma è fissato al 31 Gennaio di ogni anno; L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

Per ottenere la liquidazione dei contributi i beneficiari devono produrre, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il conto consuntivo delle entrate e delle spese allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

La liquidazione del contributo è disposto con determinazione del Dirigente e/o Responsabile del Servizio.

Qualora la spesa sostenuta dall'ente o dall'associazione , al netto di eventuali altre entrate, non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

### ART. 13

I contributi annuali per le attività sportive si suddividono in contributi per attività agonistiche e contributi per attività non agonistiche. Il Comune può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

## **CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AGONISTICA**

### **ART.14**

Ogni associazione che intende ottenere contributi per attività agonistica deve presentare istanza, da far pervenire al Comune, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, con allegata la seguente documentazione :

- A. Piano finanziario delle Entrate e delle Uscite e calendario delle attività a cui partecipa;
- B. Dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- C. Numero di codice fiscale dell'Associazione;
- D. Dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della legge n. 659/1981;
- E. Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato;

Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato i beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione:

- A. Relazione esplicativa dell'attività sportiva agonistica effettuata;
- B. Attestazione di iscrizione alla federazione sportiva di appartenenza, con l'attestazione della quota di iscrizione al campionato di riferimento;
- C. Conto consuntivo delle entrate e delle uscite, allegando in originale o in copia conforme i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo;

Qualora la spesa sostenuta dall'associazione, al netto di eventuali altre entrate, è inferiore a quella ammessa a contributo e la documentazione prodotta non è sufficiente all'accertamento dei punteggi richiesti, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;

## **CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA**

### **ART. 15**

Per attività sportiva non agonistica si intende quella pratica a livello amatoriale e promozionale al fine di divulgare la pratica delle varie discipline sportive fra i giovani e fra i lavoratori. Rientrano in tale ambito le attività praticate dagli Enti di promozione sportiva nel territorio e quelle attività di sport indette ed organizzate da sodalizi ed associazioni che hanno come finalità quella dello svolgimento di attività sociali, per il tempo libero e ricreative. Rientrano in tale ambito anche

quelle attività organizzate o indette da Associazioni praticanti attività agonistiche che, per il genere di manifestazione o iniziativa organizzata e per il tipo della stessa non possono in alcun caso essere considerate agonistiche.

A titolo di esempio pratico possono essere considerate attività non agonistiche quelle di promozione e divulgazione, le gare ufficiali amichevoli senza scopo competitivo, i tornei amatoriali, i meeting, le riunioni fra più associazioni, le iniziative sportive indette a scopo benefico, le gare cittadine, quelle di carattere sportivo-turistiche o dimostrative, le attività organizzate a livello locale per la divulgazione di discipline sportive o giochi meno conosciuti, e quant'altro non rientri nell'ambito di un campionato con titoli finali in palio.

Per la presentazione delle domande di contributi il termine di scadenza dell'istanza è fissato al 31 gennaio di ogni anno, con allegata la seguente documentazione :

- A. Relazione illustrativa de programmi che si intendono attuare;
- B. Piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- C. Dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- D. Numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;
- E. Dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge 659/1981;
- F. Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato.

Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti :

- A. Relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- B. Consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa conformi agli originali;

Qualora la spesa sostenuta e conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

## ISTITUZIONE GIORNATA DELLO "SPORT TITese"

### ART. 16

E' istituita la giornata dello "SPORT TITese", nella quale a latere di avvenimenti sportivi e convegni, saranno premiate le squadre e gli atleti che nel corso dell'anno si sono particolarmente segnalati per risultati conseguiti in manifestazioni di carattere regionale o nazionale e

che hanno contribuito, con i loro risultati, a promuovere il buon nome del Comune di Tito.

## CASI PARTICOLARI

### ART. 17

Il Comune può concedere, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, a comitati nominati dalla Giunta Comunale, contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di interesse provinciale, regionale o nazionale. Al fine di determinare il contributo, il Presidente del Comitato dovrà inoltrare la seguente documentazione : relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; piano finanziario delle entrate e delle uscite.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il Presidente del Comitato deve produrre una relazione finale sull'iniziativa, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente e/o Responsabile del Servizio. Qualora la spesa non raggiunga quella ammessa, al netto delle eventuali altre entrate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

### ART. 18

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

- A. Per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa;
- B. Per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- C. Successivamente, a rendicontazione avvenuta;

l'assessore al ramo, sentito il Responsabile del servizio, dovrà indicare la modalità di erogazione più opportuna indicandone i motivi. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con le pezze giustificative autenticate o in copia conforme, pena la revoca della concessione del contributo o il recupero coattivo a termine di legge.

## CONTRIBUTI STRAORDINARI

### ART. 19

Per partecipazione e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere

regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento purchè le istanze siano presentate entro e non oltre 15 giorni precedente la data stabilita.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributo è della Giunta Comunale, qualora la Giunta non abbia deliberato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta.

## CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI

### ART. 20

Il Comune può concedere contributi straordinari a singoli cittadini meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo di esempio: autori per la pubblicazione di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radio-televisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

Gli interessati potranno in ogni periodo dell'anno presentare le loro istanze purchè corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 50% delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, al netto di eventuali altre entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto e di copia conforme dei giustificativi di spesa.

## VANTAGGI ECONOMICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

### ART. 21

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'Ente od organizzazioni cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza. I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta Comunale, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

### ART. 22

Ai sensi dell'art. 5 della L. N. 241/1990, il dirigente dell'unità organizzativa competente è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento potranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse.